

OGGETTO: *Variazione non sostanziale alla concessione demaniale marittima, n.B2610 del 29 luglio 2004 rilasciata alla Piccola Società Cooperativa a.r.l. "Super Cozza" per l'occupazione di specchi acquei, situati nei tratti di mare antistanti i Comuni di Anzio e di Nettuno, da adibire ad attività di mitilicoltura offshore. Ai sensi art.24 del Regolamento attuativo del Codice della Navigazione.*

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE E COOPERAZIONE tra i POPOLI
In rappresentanza della Regione Lazio "concedente"**

VISTA la L.R. n. 6 del 18.02.2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06.09.2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R.L. n. 734 del 28 settembre 2007, che conferisce al dr. Raniero Vincenzo De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento "Territorio";

VISTA la D.G.R.L. n. 801 del 26 ottobre 2007, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Ambiente e Cooperazione tra i Popoli" del Dipartimento "Territorio", all'arch. Bargagna Giovanna;

VISTA la legge regionale n. 53 dell'11 dicembre 1998 che ha riorganizzato le funzioni regionali in materia di difesa del suolo, stabilendo per le opere di difesa delle coste le finalità e le particolari modalità di esecuzione, manutenzione, monitoraggio e controllo, in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 – in particolare l'art.8 - come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2003, n.2;

VISTO l'art. 105, comma 2°, lettera "l" del D.Lgs n.112 del 31.03.1998 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15.03.1997;

VISTO il D.P.C.M. del 21.12.1995 identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1997;

VISTA la Legge Regionale n. 14/1999 che fa riferimento al Demanio Marittimo, alla direzione Regionale Trasporti, alla Direzione Regionale Turismo ed alla direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la nota Prot. N. 125951/D2/2E/00 del 23 luglio 2004 della direzione Regionale Trasporti che rappresenta l'opportunità, nelle more di una definizione complessiva delle competenze relative al Demanio Marittimo, di completare l'iter amministrativo della pratica in esame dalla struttura Difesa del Suolo dell'Assessorato all'Ambiente;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161 "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n.14;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale è impegnata nel riordino delle materie trasferite dallo Stato in particolare per quanto concerne il demanio marittimo e le funzioni relative alla gestione integrata a difesa della costa e degli abitati costieri (art. 89 e 105 del D.Lgs n.112/98), l'autorizzazione all'escavo di fondali marini e la posa in opera, del materiale per ripascimento del litorale (art. 80 del D.Lgs n. 112/98 e art. 109 del D.Lgs n. 152/06);

RILEVATA la necessità che, nelle more dell'adozione definitiva dei regolamenti attuativi delle materie demaniali da parte degli organi preposti, l'Amministrazione Regionale gestisca comunque tali attività, il cui fermo pregiudicherebbe l'assolvimento dei compiti e delle funzioni che la normativa pone a capo dell'Ente;

VISTA la concessione demaniale marittima, n.B2610 del 29 luglio 2004 per l'occupazione di due specchi acquei e per la durata di dieci anni;

VISTA la nota della S.C.a.r.l. Super Cozza con la quale avanza la richiesta di spostamento dell'area piccola, in rispetto dell'art.24 del Regolamento attuativo del Codice della Navigazione, avuta in concessione con determina n.B2610, rilasciata dall'Area Difesa del Suolo di questa Direzione Regionale in data 30.07.2004;

CONSIDERATA la riunione avvenuta in data 11.12.2006 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, indetta per l'acquisizione dei pareri preliminari da parte di tutti gli enti coinvolti, circa lo spostamento dell'area minore delle due affidate, alla Soc. a.r.l. "Super Cozza", con concessione demaniale marittima, n.B2610 del 29 luglio 2004;

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, l'11 dicembre 2006 nella quale sono emersi due problemi ostativi all'utilizzo dell'area piccola, il futuro posizionamento di un cavo sottomarino nella stessa zona e le linee batimetriche rilevate offrono fondali insufficienti per il posizionamento dell'impianto. In merito al cavo il comandante, T.V.(CP) Andrea Vaiardi, dell'Ufficio Circondariale Marittimo riporta che è stata già informata per le vie brevi la Soc.elettica Terna e che in corso d'opera si procederà, se necessario, a modificare il cammino del cavo;

TENUTO CONTO delle due situazioni, si determina con tutti gli intervenuti di procedere ad un sopralluogo nell'area a mare al fine di individuare fisicamente la nuova area in deroga a quella già concessa.

A bordo della motovedetta CP 859 si è determinata la nuova posizione del campo boe per l'acquacoltura individuata sulla batimetria dei 20 m e sviluppata sulla direttrice Nord Est. Sulla nuova posizione è stato espresso il parere favorevole del T.V.(CP) Andrea Vaiardi Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio in quanto competente per la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare, sono stati inoltre acquisiti i pareri favorevoli dei rappresentanti:

- Coop. Piccola Pesca Locale	Sig. Cosimo Di Mille,
- Comune di Anzio	Sig. Franco Trinci,
- Regione Lazio Area Difesa Suolo	C.L.C. Roberto Ricci,
- Soc.Vetor	C.L.C. Andrea Zero,

il quale in rappresentanza della Soc.Vetor ha potuto verificare che le rotte di avvicinamento al porto da Ponza nelle diverse condimeteo non contrastano con la nuova posizione dell'area a mare.

Le parti prendono atto che sono state individuate le coordinate geografiche procedendo così al posizionamento cartografico espresso in latitudine e longitudine:

<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
41° 25'.170 N	012° 38'.000 E
41° 25'.170 N	012° 38'.221 E
41° 25'.000 N	012° 38'.221 E
41° 25'.000 N	012° 38'.000 E

VISTA la determinazione dirigenziale n B2610 del 29 luglio 2004 rilasciata alla Piccola Società Cooperativa a.r.l. "Super Cozza" per l'occupazione di specchi acquei, situati nei tratti di mare antistanti i Comuni di Anzio e di Nettuno, da adibire ad attività di mitilicoltura offshore.

VISTO l'art. 24 del regolamento approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952 che consente di apportare modifiche non sostanziali alle concessioni in essere;

TENUTO CONTO che la Capitaneria di Porto di Roma, Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio ai sensi dell'art. 104 lett. V del D.Lgs n.112/98, è competente per quanto concerne la disciplina e la sicurezza della navigazione marittima;

RITENUTO di poter apportare modifiche alla concessione rilasciata con determinazione n.B2610 del 29.07.2004;

tutto ciò, premesso e considerato,

D E T E R M I N A

fermi restando gli altri contenuti della determinazione dirigenziale n B2610 del 29 luglio'04, relativa all'occupazione di specchi acquei, situati nei tratti di mare antistanti i Comuni di Anzio e di Nettuno, da adibire ad attività di mitilicoltura offshore di complessivi mq. 450.000 (45ha).

- di apportare modifiche non sostanziali, come previsto dall'art.24 del regolamento attuativo del Codice della Navigazione, secondo la cartografia allegata alla presente determinazione;

- di variare lo specchio acqueo concesso dalle coordinate cartografiche riportate nell'allegato della determinazione n B2610 del 29 luglio'04, alle seguenti coordinate:

AREA PICCOLA

<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
41° 25'.170 N	012° 38'.000 E
41° 25'.170 N	012° 38'.221 E
41° 25'.000 N	012° 38'.221 E
41° 25'.000 N	012° 38'.000 E

meglio identificati nella planimetria allegata al Verbale di Riunione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, parte integrante e sostanziale della presente determinazione che deve intendersi vincolata al rispetto delle condizioni indicate in premessa ed a quelle di seguito specificate.

di variare lo specchio acqueo concesso dalle coordinate cartografiche riportate nell'allegato della determinazione n B2610 del 29 luglio'04;

- che dovranno essere rispettate le condizioni impartite dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, in particolare per quanto concerne la sicurezza della navigazione ed i limiti di salvaguardia dell'area concessa.

Di modificare la determinazione predetta alla pag. 5/5 in relazione alla localizzazione delle aree in concessione come di seguito specificato con coordinate georeferenziate.